

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 29/10/2024

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di delegazione di pagamento stipulato il 26 luglio 2021 ed estinto anticipatamente nel 2023. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di spese di istruttoria e di commissioni dell'intermediario incaricato, per la somma complessiva di € 563,88, calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo, la restituzione delle quote eventualmente trattenute dall'intermediario successivamente all'estinzione del finanziamento, di € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso, di € 20,00 per la presentazione del ricorso medesimo e di € 120,01 versate all'intermediario a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. In subordine il ricorrente richiede la restituzione delle somme dovute calcolate con il criterio della curva degli interessi qualora le voci di costo oggetto di ripetizione vengano ritenute di natura *up front*. L'intermediario chiede in via principale il rigetto del ricorso eccependo che: le voci richieste dal ricorrente siano tutte relative ad attività prodromiche alla stipulazione del contratto, quindi di natura *up front*, e come tali non rimborsabili; inoltre, la commissione per l'intermediario incaricato è una commissione incamerata interamente da un soggetto terzo rispetto al finanziatore; la penale di estinzione anticipata sarebbe stata applicata in conformità di quanto previsto dall'art. 125 *sexies* TUB; le spese di assistenza legale non sono dovute in ragione della natura seriale della controversia in oggetto. In subordine, l'intermediario chiede che venga

tenuto conto che in sede di conteggio estintivo al ricorrente sono stati riconosciuto €708,65 a titolo di riduzione del costo totale del credito ed € 798,32 a titolo di interessi non maturati.

DIRITTO

Vale la pena soffermarsi preliminarmente sull'eccezione dell'intermediario resistente relativamente alle commissioni di intermediazione, che rappresenterebbero una commissione incassata da un terzo e come tale non restituibile dal soggetto finanziatore: va evidenziato che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento (gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria, nonché incassando le relative somme, come nel caso di specie) «per quanto attiene alle [...] “commissioni di intermediazione” e [alle] “commissioni di distribuzione” che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito» (sul punto, *ex multis*, Collegio di Palermo dec. n. 4666/22). D'altronde il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Nel merito, il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato sottoscritto il 26 luglio 2021 ed anticipatamente estinto nel 2023, in corrispondenza della rata n. 28 ed il conteggio estintivo e la relativa quietanza si trovano in atti. Per il vero, l'intermediario nelle sue difese afferma che l'estinzione sarebbe avvenuta in corrispondenza della ventisettesima rata, tuttavia, dividendo l'importo delle rate pagate all'emissione del conteggio estintivo con il costo della singola rata si ottiene 28 come risultato. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto.

Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed in vigore dal 25 luglio 2021, ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, che ora così recita: «1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato». La nuova formulazione dunque, prevede che per i contratti sottoscritti successivamente al 25/07/2021 sono retrocedibili tutti i costi posti a carico del consumatore, escluse le imposte e ove non diversamente stabilito dal contratto si applica il criterio del costo ammortizzato per il rimborso dei costi. Nel caso in esame il contratto non prevede alcuna clausola contrattuale sui criteri di rimborso, pertanto il criterio applicabile per la restituzione degli oneri richiesti dal ricorrente è quello del costo ammortizzato.



Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati, che tuttavia tiene altresì conto di quanto già riconosciuto al ricorrente in sede di conteggio estintivo.

[illegible]

Quota da rimborsare a titolo di interessi (A)	-	€
Quota da rimborsare a titolo di oneri accessori (B)	767,42	€
Totale da rimborsare secondo criteri di calcolo C=(A+B)	767,42	€
Importo già rimborsato (D)	708,65	€
Rimborso ancora dovuto secondo criteri selezionati	58,77	€

Rate complessive	60
Rate scadute	28
TIE costo ammortizzato	4.28%

Totale rimborsabile secondo criterio residuale (floor)	767.42 €
---	-----------------

Criterio residuale: applicazione criterio del costo ammortizzato a tutti gli oneri accessori, esclusi quelli non rimborsabili

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 58,77, oltre agli interessi dalla data del reclamo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di restituzione delle quote trattenute in eccedenza dall'intermediario in quanto formulata in modo del tutto generico e comunque priva di elementi probatori a sostegno. Del pari non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali per il presente ricorso, poiché non è stata avanzata in sede di reclamo e poiché la questione oggetto del ricorso è seriale e non caratterizzata da particolare complessità. Infine, va respinta la richiesta di retrocessione della penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-sexies TUB, poiché: al momento dell'estinzione la vita residua del contratto era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; l'importo addebitato corrispondere all'1% del debito residuo del finanziamento; il ricorrente non pare contestare il criterio di calcolo utilizzato.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 58,77, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 11920 del 19 novembre 2024

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI